

# VDR, quale metodologia? Indicazioni dalle norme tecniche e dalla giurisprudenza

Federico Maritan e Mauro Rossato (\*)

La valutazione dei rischi per la salute e sicurezza costituisce il primo atto per garantire la scelta delle misure di sicurezza idonee a tutelare i lavoratori. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve rispondere a una duplice esigenza: da un lato, come documento di programmazione aziendale, deve contenere un'analisi dei rischi e una identificazione delle misure di sicurezza adottate e da adottare, dall'altro, deve soddisfare l'obbligo di legge ricadente sul datore di lavoro, nel rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza.

### VDR, definizione e obblighi

Il D.Lgs. n. 81/2008, il c.d. "Testo Unico della Sicurezza del Lavoro" (più brevemente TUSL), definisce la "valutazione dei rischi" come la "Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza". Pur demandando al datore di lavoro la scelta dei criteri di redazione del documento "che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione", com'è noto l'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce dei contenuti generali minimi del documento di valutazione dei rischi. In particolare il documento di valutazione dei rischi deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Sulla base di questi riferimenti, il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente, e coinvolgendo tutti i soggetti che riterrà necessari per la valutazione dei rischi, deve redigere il documento di valutazione dei rischi.

(\*) Ingegneri area sicurezza di Vega Engineering S.r.l. - Venezia.

Ciò che non viene precisato nel TUSL è la metodologia da adottare nell'approccio valutativo, e proprio tale mancanza è uno dei principali motivi che determinano la frequente inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi a quanto richiesto, in termini generali, dal legislatore.

La violazione degli obblighi inerenti alla valutazione dei rischi ha assunto nella giurisprudenza un peso determinante quale condotta omissiva del datore di lavoro, su un obbligo peraltro non delegabile da quest'ultimo. Secondo la Cassazione, IV sez. penale: "la valutazione del rischio è operazione complessa che consiste nell'analisi dei dati e nella loro valutazione, in funzione di una concomitante definizione delle misure da attuare per eliminare o, ove impossibile, ridurre il rischio individuato; essa pertanto sfocia in una compiuta formalizzazione (il DVR)" (sentenza 12 luglio 2012, n. 27934).

Benché la valutazione dei rischi per i lavoratori sia un processo complesso, continuo e mai compiuto, in quanto correlato all'esperienza, agli infortuni accaduti (1), alle nuove attività svolte in azienda (nuovi o variati cicli produttivi, nuovi macchinari, nuovi layout), è indubbio che una metodologia di valutazione sia la chiave per evitare lacunose dimenticanze e incomplete valutazioni, nonché, infine, per produrre documenti di valutazione dei rischi che, anche in modo formale e dimostrabile, tengano conto di tutte le situazioni di pericolo ed indichino le misure di sicurezza messe in atto dall'azienda.

## Metodologie per la valutazione dei rischi: quali riferimenti normativi?

La legislazione non indica alcuna metodologia per la valutazione dei rischi, né si può pensare sia la giurisprudenza ad aiutare il datore di lavoro su un aspetto così specificatamente tecnico. Invece la normativa tecnica ha sviluppato delle metodologie per la valutazione dei rischi e tra queste, di seguito, utilizzeremo come principale riferimento per i nostri spunti di riflessione la norma BS 18004:2008 "Guide to achieving effective occupational health and safety performance".

Tale norma del British Standard costituisce un interessante riferimento, poiché:

- a) rappresenta una guida per le aziende per l'implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza, conforme alle previsioni della BS OHSAS 18001 (norma peraltro richiamata dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008);
- b) indica, nel suo allegato E, i criteri per l'effettuazione del processo di valutazione dei rischi (*Risk Assessment*).

Com'è noto, il processo di valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe logiche per mezzo delle quali si esaminano in modo sistematico i pericoli per la salute e per la sicurezza delle persone presenti nei luoghi di lavoro o connessi con le attività lavorative svolte, al fine di esprimere, sulla base delle effettive modalità di svolgimento e delle misure di sicurezza adottate, un giudizio sulla sicurezza di chi è soggetto a tali pericoli.

Secondo la norma BS 18004, due sono le fasi fondamentali che costituiscono il processo di *Risk Assessment* secondo la norma:

- a) l'analisi e stima dei rischi (*Estimating Risk*)
- b) e la ponderazione dei rischi (*Evaluation of Acceptability*) (2).

In particolare, la prima fase, ossia l'analisi dei rischi (che include l'identificazione e la stima dei rischi) risulta necessaria per estrapolare le informazioni da utilizzare nella successiva fase di valutazione. La stima (o misura) del rischio, associata a una situazione o ad un processo tecnologico, è stabilita dalla combinazione della probabilità di accadimento di una lesione o di un danno alla salute correlata e della gravità prevedibile della lesione o del danno alla salute.

L'individuazione dei pericoli, delle situazioni pericolose e/o degli eventi dannosi presenti nei luoghi di lavoro e dei rischi legati alla mansione, è fondamentale e ancor più critica della fase successiva di misurazione. Frequenti infatti sono le violazioni addebitabili non tanto a una errata misura o valutazione del rischio, quanto ad una completa mancata identificazione del rischio specifico che ha cau-

(1) Tra l'altro, il comma 3 dell'art. 29 del TUSL prescrive che: "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei

rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al responsabile dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

(2) Si vedano a tal proposito le definizioni nella norma UNI 11230 "Gestione del rischio - Vocabolario".

sato l'infortunio. Del resto le difficoltà in questa fase sono notevoli, in quanto per garantire una identificazione completa, è necessario considerare:

- a) tutte le attività o eventi presenti abitualmente che determinano una situazione pericolosa (*Routine Activities* secondo la norma BS OHSAS 18001:2007)
- b) tutte le attività svolte in casi straordinari, o comunque non frequenti (*Non Routine Activities* secondo la norma BS OHSAS 18001:2007, quali ad esempio le attività di manutenzione) o, infine, indesiderati ma prevedibili (ad esempio: incidenti, guasti che comportano "situazioni di emergenza prevedibili").

Più nello specifico, per attività o eventi straordinari si considerano ad esempio guasti e malfunzionamenti di impianti o macchinari che, in condizioni normali, non danno luogo a una situazione pericolosa; sono incluse inoltre le attività di manutenzione straordinaria che, per il loro svolgimento possono indurre gli operatori ad effettuare operazioni anomale potenzialmente pericolose.

Dal punto di vista dell'analisi, o indagine sui rischi, questa fase richiede verifiche in campo, utilizzando vari metodi (3); tra i più comuni e richiamato dalla stessa norma BS 18004 è quello delle *Check List* compilate in base ad osservazioni e interviste (se possibile a più operatori). Le osservazioni, ma soprattutto le interviste dovranno consentire di evidenziare le attività non frequenti, ma normalmente svolte, che espongono il lavoratore a rischi particolari (si veda, in tal senso, il caso citato nella sentenza della

Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36269, relativo a un intervento urgente, abitualmente svolto, su una valvola posta a notevole altezza dal suolo). La partecipazione dei lavoratori e dei preposti in questa fase è fondamentale, ma nonostante il loro coinvolgimento, è comunque opportuno prevedere un'indagine dei rischi in due modalità:

- 1) a partire dalla descrizione delle attività svolte da parte dei lavoratori e quindi, per mezzo di *Check List* con elencati i possibili pericoli o situazioni pericolose, procedere all'identificazione dei rischi;
- 2) a partire dai rischi specifici maggiormente rilevanti (ad esempio: rischio di caduta dall'alto, rischio elettrico, rischio connesso alle attività di manutenzione e pulizia sui macchinari ecc.), aprendo degli specifici "focus" su tali rischi, con analisi approfondite a tema, e trattando quindi tali situazioni pericolose come dei "rischi normati".

La successiva fase, ossia la stima del rischio, è finalizzata a individuare gli eventi dannosi associati a una stima del rischio più elevata, ovvero quelli per cui la combinazione di probabilità e gravità danno luogo alla stima del rischio maggiore. Questo per concentrare l'attenzione e le priorità di intervento sui rischi più critici. Per tale motivo risulta molto efficace una stima del rischio basata su una matrice di tipo asimmetrico (si veda la Tabella 1), proposta dalla norma BS 18004, in cui i rischi aventi bassa probabilità e alta magnitudo hanno un risultato diverso rispetto a rischi con alta probabilità e bassa magnitudo.

**Tabella 1 – Matrice per la stima del rischio**

		DANNO		
		DL Danno Lieve	DM Danno Moderato	DG Danno Grave
PROBABILITÀ	MI Molto Improbabile	Rischio Molto Basso <i>(Very Low Risk)</i>	Rischio Molto Basso <i>(Very Low Risk)</i>	Rischio Alto <i>(High Risk)</i>
	I Improbabile	Rischio Molto Basso <i>(Very Low Risk)</i>	Rischio Medio <i>(Medium Risk)</i>	Rischio Molto Alto <i>(Very High Risk)</i>
	P Probabile	Rischio Basso <i>(Low Risk)</i>	Rischio Alto <i>(High Risk)</i>	Rischio Molto Alto <i>(Very High Risk)</i>
	MP Molto Probabile	Rischio Basso <i>(Low Risk)</i>	Rischio Molto Alto <i>(Very High Risk)</i>	Rischio Molto Alto <i>(Very High Risk)</i>

Fonte: Norma BS 18004:2008, traduzione dell'autore.

(3) Si rimanda alla Tabella E.1 della norma BS 18004 per un confronto di alcuni metodi di analisi del rischio.

Nella stima del rischio è possibile distinguere due approcci, qualora si effettui:

— una “misura soggettiva”, nel caso in cui la stima del rischio derivi dalla sensibilità e dall’esperienza del valutatore (per la stima dei rischi derivanti, ad esempio, dall’esecuzione di lavori elettrici, dall’uso di attrezzature di lavoro, dall’esecuzione di lavori in quota);

— oppure una “misura oggettiva”, ad esempio tramite l’uso di strumenti e/o algoritmi (si pensi, alla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a radiazioni ottiche artificiali in cui vengono effettuate misure strumentali di radiazioni ottiche per poi essere elaborate tramite specifico algoritmo).

In particolare, la norma BS 18004:2008 consente una misura dei rischi basata su un metodo cosiddetto “semi-qualitativo”, per il quale la stima delle probabilità e della gravità è lasciata all’interpretazione soggettiva di chi svolge la valutazione (4), sulla base dell’esperienza (registro infortuni, interviste al personale), della conoscenza dei fattori influenti presenti nel caso specifico (analisi dell’organizzazione del lavoro, informazione e formazione del personale, procedure di lavoro) (5) e delle conoscenze maturate in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (legislazione, normative, linee guida, pubblicazioni) (6).

### Scindere la stima dalla valutazione del rischio

Il processo di valutazione dei rischi (“*Risk Assessment*” nella terminologia inglese) consiste in una serie di tappe logiche ed è finalizzato ad esprimere un giudizio sui rischi ai quali è soggetto il lavoratore. La normativa tecnica, si vedano ad esempio la norma BS 18004, ma anche la norma UNI 11230, distinguono nel *Risk Assessment* due fasi: “analisi” e “valutazione”. Infatti l’analisi, che include l’identificazione e la stima (o misura) dei rischi, è necessaria a fornire informazioni di tipo quantitativo, che verranno utilizzate nella successiva fase di valutazione: quest’ultima assume aspetti di tipo qualitativo al fine di esprimere un giudizio. Procedendo in modo coerente con quanto sopra esposto, l’*output* della fase di stima potrà anche essere espresso per mezzo di valori fra loro disomogenei (espressi in *decibel*, oppure in metri al secondo quadrato, o da dif-

ferenze tra valori misurati e valori di soglia in termini di concentrazione di sostanze chimiche nell’aria ecc.), senza che ciò precluda la possibilità di emettere un giudizio sull’accettabilità del rischio espresso sulla base di un medesimo criterio per tutti i rischi, “normati” e “non normati”. In particolare, applicando i criteri previsti nella norma BS 18004, la fase di *Risk Evaluation* di ogni rischio si esprimerà per mezzo di uno dei seguenti giudizi:

— “rischio inaccettabile”: rischio inaccettabile a prescindere dai vantaggi ottenibili che, di fatto, vieta di effettuare il lavoro.

— “rischio accettabile”: rischio che è stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall’organizzazione con riferimento agli obblighi di legge e alla propria politica per la sicurezza.

Si può affermare, analizzando la giurisprudenza, che ancor più della misura del rischio (ossia l’assegnazione al rischio di un “valore”, di un peso, di una grandezza), quasi mai oggetti di particolare attenzione da parte dei giudici, è fondamentale la fase di ponderazione e non tanto nell’assegnazione del giudizio di accettabilità, quanto piuttosto nella chiara identificazione di una inaccettabilità del rischio. Richiamando la già citata Cass. pen. n. 36269/2012, si riscontra che il rischio di caduta, al quale si espongono i lavoratori per l’azionamento manuale di valvola posta ad altezza dal suolo e che aveva determinato l’infortunio “venne eliminato alla radice, installando un meccanismo di rinvio che consentiva di comandare la valvola da terra”. Cioè, a posteriori, apparve chiaro che le modalità di lavoro precedentemente praticate esponevano i lavoratori ad un rischio inaccettabile, non tanto perché la scala risultasse “non a norma”, quanto per le modalità operative, frequenza di accesso e sforzo fisico richiesto per l’operazione (l’intervento in oggetto, precisava la Cassazione, richiedeva “tempo e fatica e che, effettuato su una scala, esponeva ad un rilevante rischio di caduta il lavoratore”) (7).

### Identificare e valutare coerentemente i rischi normati

Per alcuni rischi valgono disposizioni legislative o normative specifiche che prescrivono criteri o indi-

(4) Si veda, a tal proposito, il punto 1.3 delle Linee Guida del Coordinamento Tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, Documento n. 1: “La valutazione per il controllo dei rischi”, 1998, e i punti E.2.3 e E.4.3 della norma BS 18004:2008.

(5) Si veda il punto E.4.2 e E.3 della norma BS 18004:2008.

(6) Si veda a tal proposito il punto 2.2 parte B delle Linee

guida della Commissione europea “*Guidance on risk assessment at work*”, e il punto E.4.2 della norma BS 18004:2008.

(7) Lo stesso comma 2 dell’art. 111 del TUSL prescrive che: “Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego”, ossia la scelta è conseguente da una valutazione del rischio.

cano metodologie per l'analisi e la valutazione. Tra i rischi "normati" si citano ad esempio:

- 1) rischio da stress lavoro-correlato (TUSL e Accordo europeo 8 ottobre 2004);
- 2) rischio elettrico (Titolo III del TUSL e norma CEI 11-27);
- 3) rischio da movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI del TUSL e norme UNI ISO 11228);
- 4) rischio derivante dall'uso di attrezzature munite di videoterminale (Titolo VII del TUSL);
- 5) rischi derivanti da agenti fisici:
  - a) rischio di esposizione al rumore (Titolo VIII, Capo II del TUSL e norma UNI 9432);
  - b) rischio di esposizione a vibrazioni (Titolo VIII, Capo III del TUSL e norme UNI EN ISO);
  - c) rischio di esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV del TUSL);
  - d) rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V del TUSL);
- 6) rischio chimico (Titolo IX, Capo I del TUSL);
- 7) rischio da agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX, Capo II del TUSL);
- 8) rischio biologico (Titolo X del TUSL);
- 9) rischio esplosione (Titolo XI del TUSL e norma UNI EN 1127-1);
- 10) rischio incendio (D.M. 10 marzo 1998).

Mentre la fase di valutazione dei rischi viene svolta in modo coerente con i criteri illustrati precedentemente, l'analisi e la stima dei rischi "normati" è svolta in modo specifico sulla base di criteri dettati dal legislatore e, se disponibili, da linee guida o

norme tecniche che potranno fornire indicazioni più o meno dettagliate.

Per la stima del rischio rumore, ad esempio, si effettuano delle misurazioni fonometriche sulla base della norma UNI 9432 per ottenere un valore di esposizione personale espresso in termini di *decibel* ponderati [dB(A)]. A fronte di un valore oggettivo si procederà a valutare il rischio definendolo accettabile o non accettabile come qualsiasi altro rischio.

Alla luce delle considerazioni espresse, nella fase di *Risk Evaluation* tutti i rischi, "normati" e "non normati", devono essere ponderati per mezzo di un criterio omogeneo. Il confronto infatti non avverrà sulla base della misura del rischio (risultato ottenuto nella fase di stima sulla base di specifici criteri per ogni rischio normato), ma sulla base del conseguimento degli obiettivi di riduzione del rischio (giudizio ottenuto nella fase di ponderazione), anche rispetto a indicazioni di carattere cogente. Si evidenzia che l'uso di un unico criterio per la ponderazione di tutti i rischi, completato dalla definizione dei criteri di correlazione tra le stime e la valutazione (un esempio è riportato in Tabella 2), consente di disporre di una metodologia di valutazione del rischio del tutto conforme ai requisiti espressi nel punto 4.3.1 della norma BS OHSAS 18001 indicante i requisiti sui sistemi di gestione della sicurezza certificabili. Infatti, tale norma richiede esplicitamente che i rischi siano classificati al fine di programmare le attività di miglioramento, adempimento tra l'altro obbligatorio ai sensi dell'art. 28 del TUSL.

**Tabella 2 – Esempio di utilizzo del criterio di ponderazione del rischio indicato dalla norma BS 18004 alla valutazione del rischio vibrazioni**

Valori di esposizione giornaliera		Valutazione di accettabilità
Inferiori ai valori d'azione	Esposizione giornaliera (8 ore) $\leq 0,5 \text{ m/s}^2$ (corpo intero)	Accettabile
	Esposizione giornaliera (8 ore) $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ (mano-braccio)	
Superiori ai valori di azione e inferiori o uguali ai valori limite	$0,5 <$ Esposizione giornaliera (8 ore) $\leq 1,0 \text{ m/s}^2$ (corpo intero)	Il rischio dovrebbe essere ridotto per quanto sia possibile dal punto di vista dei costi-benefici (basso quanto ragionevolmente praticabile)
	$2,5 <$ Esposizione giornaliera (8 ore) $\leq 5,0 \text{ m/s}^2$ (mano-braccio)	
Superiori ai valori limite	Esposizione giornaliera (8 ore) $> 1,0 \text{ m/s}^2$ (corpo intero)	Non accettabile
	Esposizione nel breve periodo $> 1,5 \text{ m/s}^2$ (corpo intero)	
	Esposizione giornaliera (8 ore) $> 5,0 \text{ m/s}^2$ (mano-braccio)	
	Esposizione nel breve periodo $> 20 \text{ m/s}^2$ (mano-braccio)	

## Lavoratori particolari

Ulteriore aspetto da considerare e da evidenziare esplicitamente nel documento di valutazione dei rischi è la valutazione dei rischi a cui sono soggetti i cosiddetti “lavoratori particolari”. Per lavoratori particolari si intendono tutte le categorie di lavoratori che dispongono di specifiche prescrizioni di legge a tutela della loro salute e sicurezza. Tra questi si annoverano le lavoratrici madri, i lavoratori notturni, i lavoratori disabili, lavoratori minori, nonché i lavoratori con contratto atipico (apprendistato, tirocinio, lavoro a progetto, prestazioni occasionali ecc.). Per questi lavoratori la valutazione dei rischi dovrà avvenire considerando le particolarità che li sfavoriscono rispetto agli altri lavoratori (condizioni fisiche temporaneamente critiche, inserimento temporaneo nell’organizzazione ecc.) e, quindi, prevedendo specifiche misure di sicurezza aggiuntive messe in atto nei loro confronti.

## Impatto della valutazione dei rischi sull’organizzazione

La valutazione dei rischi è un processo di carattere astratto che porta a definire delle misure di sicurezza aventi un impatto concreto sull’organizzazione aziendale: numerosi studi svolti sulla corretta applicazione delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro evidenziano come l’errore più comune, oltre a una incompleta valutazione dei rischi, la totale estraneità del documento dal contesto aziendale, definendolo frequentemente un “mero adempimento burocratico fine a se stesso”.


In realtà la valutazione dei rischi deve consentire di definire in modo chiaro ed esplicito (si vedano le Figure 1 e 2):

- 1) le misure di prevenzione, di protezione e di controllo, tra le quali un elenco di procedure scritte da comunicare e distribuire ai lavoratori;
- 2) i fabbisogni formativi per ogni ruolo e mansione e relativi programmi formativi e di addestramento (8);
- 3) i criteri per la scelta delle attrezzature di lavoro e dei DPI (che devono essere noti all’ufficio acquisti aziendale);
- 4) il programma di miglioramento dei livelli di sicurezza;
- 5) la sorveglianza sanitaria da svolgere, in relazione ai rischi per mansione, contenuta in un protocollo sanitario pienamente.

Tutti i dettagli relativi ai punti precedenti potranno essere contenuti, per semplicità gestionale, in documenti separati, dando luogo ad una “rete” di documenti, ossia ad un “sistema” documentale e documentato, anche mediante procedure di carattere organizzativo, oltre che operativo.

Naturalmente tutte le funzioni aziendali che in qualche modo sono interessate ai processi gestiti dal sistema dovranno essere messe al corrente dell’esistenza di particolari requisiti e/o criteri da rispettare nello svolgimento delle proprie attività, poiché in caso contrario la sicurezza dei lavoratori può non essere adeguatamente garantita (si pensi in tal senso all’importanza di istruire adeguatamente l’ufficio acquisti, l’ufficio personale e l’ufficio tecnico, intendendo con tali termini indicare, nel caso estremo e più semplice, la singola persona che in azienda si occupa di acquisti, gestione del personale e delle manutenzioni).


**Figura 1 – Classificazione delle misure di sicurezza**



(8) Si veda, in tal senso, Cass. pen., sez IV, sentenza n. 34771 del 27 settembre 2010, nella quale si precisa che: “... se il rischio non era stato valutato e preso in considerazione dall’a-

zienda, era logico ritenere che i lavoratori sul punto non avessero ricevuto alcuna specifica informazione e formazione”.

Figura 2 – Programmi e documenti derivanti e correlati con la valutazione dei rischi



## Conclusioni

Nel panorama legislativo attuale le aziende devono organizzarsi in modo da garantire rigorosamente e sistematicamente il rispetto degli adempimenti di legge. La valutazione dei rischi, descritta nel documento di valutazione dei rischi previsto nell'art. 28 del TUSL, costituisce il primo e fondamentale elemento di un sistema per la gestione della sicurezza, necessario per la che potrà poi ulteriormente svilupparsi per adeguarsi completamente ai requisiti della norma BS OHSAS 18001, quindi alle previsioni dell'art. 30 del TUSL e, ulteriormente, al modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

In quest'ottica la norma BS 18004 costituisce un fondamentale riferimento normativo, costituendo

una linea guida per la gestione della sicurezza in azienda, nella quale sono indicati anche i criteri e la metodologia per lo svolgimento di un processo di *Risk Assessment* incastonato in un sistema di gestione della sicurezza conforme alla norma BS OHSAS 18001.

Infine, ma non per minore importanza, è fondamentale la lettura delle più recenti sentenze, in particolare della Cassazione Penale, per individuare le direttive e le linee guida per una corretta valutazione dei rischi, ossia per una valutazione dei rischi completa e idonea come "strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".